

D.D.L. "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 7 luglio 1981, ha espresso, ai sensi dell'art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, all'unanimità dei voti dei presenti parere favorevole al provvedimento in oggetto.

Disegno di legge "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO  
DELLA RETE DI VENDITA"

Relatore: Giuseppe COLONNA

Il Presidente

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,

le leggi, 11 giugno 1971, n.426, 19 maggio 1976, n.398 e 14 ottobre 1974, n.524, prevedono l'obbligo per i Comuni di predisporre ed approvare il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, integrato con il piano per il commercio ambulante nonchè il piano per i pubblici esercizi.

Ad oggi solo 87 dei 257 Comuni della nostra Regione hanno provveduto ad approvare il piano per il commercio a posto fisso e pochissimi di essi lo hanno integrato del piano per il commercio ambulante e per i pubblici esercizi.

La maggioranza dei Comuni ha giustificato la mancata approvazione dei piani alla non facile elaborazione degli stessi e alla impossibilità di affidarne l'incarico a tecnici-esperti estranei alle Amministrazioni per la mancanza di fondi per fronteggiare le ingenti spese.

Vi è da aggiungere, poi, che la Regione, sebbene previsto dall'art.21 della legge n.426 del 1971, non è intervenuta con la nomina dei "commissari ad acta", in quanto non dispone di adeguato numero di propri dipendenti tecnici-esperti, per sostituirsi alle amministrazioni inadempienti, nè sarebbe stato opportuno nominare, quali commissari ad acta, estranei all'amministrazione ed accollare i relativi oneri finanziari ai rispettivi Comuni, quando questi lamentano le difficoltà economiche dei propri bilanci.

Si rende necessario, quindi, che la regione intervenga con dei contributi allo scopo di andare incontro alle esigenze finanziarie dei Comuni e spingerli così a dotarsi di questo importante strumento commerciale onde conseguire la razionalizzazione della rete di vendita e di conseguenza evitare la polverizzazione del settore ed, inoltre, il dilagante abusivismo.

La presente legge, infatti, propone il suddetto obiettivo.

Il testo proposto dalla Commissione si differenzia da quello proposto dalla Giunta in alcuni punti, il più importante dei quali è all'art.2 laddove si sostituisce alle Comunità Montane i Comuni associati.

Tale modifica si rende necessaria in quanto un Comune facente parte della Comunità Montana potrebbe decidere di dotarsi del piano di sviluppo della rete di vendita singolarmente o associarsi con altro Comune vicino non facente parte della Comunità stessa.

Altro punto significativo è la possibilità di ottenere i contributi previsti dalla presente legge anche da parte di quei Comuni che pur dotati del piano di sviluppo della rete di vendita a posto fisso, intendano revisionarlo ed integrarlo con quello per il Commercio ambulante nonché per i pubblici esercizi.


L'entità del contributo è commisurata al 60% della spesa sostenuta e comunque non può essere superiore all'importo di £ 200 per abitante.

In mancanza di documentazione di spesa il suddetto contributo non potrà essere superiore a £ 100 per abitante.

La legge, infine, prevede che per i Comuni i quali nei termini previsti non procederanno alla elaborazione dei piani il Presidente della Giunta Regionale eserciterà il potere sostitutivo.

La Regione Puglia, con la presente legge, intende anche andare incontro alle pressanti richieste degli operatori del commercio i quali sono gravemente danneggiati dalla mancanza di un piano che garantisca loro possibilità di un sereno lavoro e di un giusto profitto.

(Giuseppe Colonna)



Disegno di legge-"Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita"

Testo proposto dalla Giunta

Art.1

Scopo della legge

La Regione, in attuazione dei principi stabiliti nell'art.5 dello Statuto, concede contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alle leggi 11 giugno 1971, n.426 e 19 maggio 1976, n.398, nonchè del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge 14 ottobre 1974, n.524.

Art.2

Destinatari dei contributi

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi:

- a)-ai Comuni ~~singoli o associati.~~
- b)-alle Comunità Montane che provvedono alla redazione del piano generale per tutto il territorio e di piani stralcio per i Comuni facenti parte del comprensorio montano.

Art.3

Requisiti dei piani

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita deve rispecchiare le finalità previste dalle leggi n.426/1971, n.398/1976 e n.524/1974.

Per le Comunità Montane il piano, oltre a conseguire le finalità

./.

Testo proposto dalla Commissione

Art.1

Scopo della legge

La Regione, in attuazione dei principi stabiliti nell'art.5 dello Statuto, concede contributi ai Comuni per la elaborazione e/o revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alle leggi 11 giugno 1971, n.426 e 19 maggio 1976, N.398, nonchè del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge 14 ottobre 1974, n.524.

Art.2

Destinatari dei contributi

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai Comuni singoli o associati.

soppresso

Art.3

Requisiti dei piani

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita deve rispecchiare le finalità previste dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 19 maggio 1976, n.398 e 14 Ottobre 1974, n.524.

soppresso

segue art. 3

generali di razionalizzazione delle attività distributive nell'ambito territoriale di ciascun Comune, deve essere armonizzato con il piano di sviluppo socio-economico delle Comunità stesse.

Le finalità di cui al presente articolo sono accertate dalla Giunta Regionale, sentito il parere della commissione regionale per il commercio prevista dall'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

#### Art. 4

##### Misura del contributo

Il contributo, nel limite dello stanziamento di cui al successivo art. 8, non può superare la misura massima del 60 (sessanta) per cento delle spese sopportate da ciascun Comune e comunque non può essere superiore all'importo di £ 200 (duecento) per abitante.

La popolazione del Comune è quella risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Per le comunità montane la misura del contributo di cui al primo comma è maggiorata del 25% e comunque non può essere superiore all'importo di £ 200 (duecento) per abitante, residente nei Comuni del comprensorio montano.

#### Art. 5

##### Comuni in possesso del piano

I Comuni, che hanno già approvato il piano di cui alla legge n. 426 del 1971, per essere ammessi a contributo, devono integrarlo del piano relativo al commercio ambulante previsto dalla legge n. 398/1976 e provvedere alla redazione del piano per i pubblici esercizi di cui alla

./.

soppresso

soppresso

#### Art. 4

##### Misura del contributo

Il contributo, nel limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 9, non può superare la misura del 60% delle spese sopportate da ciascun Comune e comunque non può essere superiore all'importo di £ 200 (duecento) per abitante.

La popolazione del Comune è quella risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Per i Comuni associati la misura del contributo di cui al primo comma è maggiorata del 25%.

#### Art. 5

##### Comuni in possesso del piano

INVARIATO

segue art. 5

legge n. 524/1974.

I Comuni in possesso del piano, che per la elaborazione non si sono avvalsi di incarichi esterni, possono comprendere, ai fini della documentazione di spesa, le somme pagate per la rilevazione statistica, quelle per lavoro straordinario, premi o gettoni corrisposti ai dipendenti che hanno collaborato alla redazione del piano.

#### Art. 6

##### Concessione del contributo

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dal Comune al Presidente della Giunta Regionale entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia di deliberazione esecutiva con la quale:

- viene deciso di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;
- viene affidato l'eventuale incarico tecnico;
- viene approvato il preventivo di spesa;
- viene impegnata la relativa somma sull'apposito capitolo di bilancio.

Qualora alla elaborazione del piano provvedono le Comunità Montane, la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata dal Presidente dell'Ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

./.

segue art. 5

INVARIATO

In mancanza della predetta documentazione il contributo non potrà superare l'importo di £ 100 (cento) per abitante.

#### Art. 6

##### Concessione del contributo

INVARIATO

Qualora alla elaborazione del piano provvedono Comuni associati entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge devono deliberare e comunicare al Presidente della Giunta Regionale la volontà di associarsi; in tal caso la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in

./.

segue art.6

-copia di deliberazione di tutti i Comuni facenti parte del comprensorio montano con la quale si stabilisce di dare mandato alla Comunità Montana per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

-copia di deliberazione della Comunità Montana con la quale viene affidato l'incarico tecnico, viene approvato il preventivo di spesa e viene impegnata la relativa somma sull'apposito capitolo di bilancio.

Il Contributo è concesso con delibera della Giunta Regionale.

#### Art.7

##### Erogazione del contributo

Per ottenere la erogazione del contributo i Comuni indicati all'art.2, lett.a), devono trasmettere all'Assessorato Industria Commercio Artigianato, copia dei piani approvati a norma dell'art.20 della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè copie delle delibere di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di un anno dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art.6.

Le Comunità Montane, per ottenere la erogazione del contributo, devono trasmettere all'Assessorato Industria Commercio Artigianato copia del piano generale afferente a tutto il territorio della Comunità e copia dei piani stralcio di ciascun Comune nonchè copia della delibera di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di anni due dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art.6.

segue art.6

vigore della presente legge e deve essere corredata da copia delle deliberazioni esecutive di tutti i Comuni associati con le quali:

-viene decisa la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento delle reti di vendita;

-viene affidato l'eventuale incarico tecnico;

-viene approvato il preventivo di spesa;

-viene impegnata la relativa somma sugli appositi capitoli di bilancio.

Il Contributo è concesso con delibera della Giunta Regionale.

#### Art.7

##### Erogazione del contributo

Per ottenere la erogazione del contributo i Comuni indicati all'art.2, devono trasmettere all'Assessorato Industria Commercio Artigianato copia dei piani approvati a norma dell'art.20 della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè copie delle delibere di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di un anno dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art.6.

L'erogazione del contributo è disposta con delibera della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art.17 della legge 11 giugno 1971, n.426.

soppresso



segue Art.7

L'erogazione del contributo è disposta con delibera della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art.3, ultimo comma, della presente legge.

Art.8

Poteri sostitutivi

Qualora entro il termine di cui al primo comma dell'art.6 i Comuni interessati non inoltrino domanda di contributo corredata ai sensi dello stesso art.6, ovvero non abbiano comunque deliberato di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, il Presidente della Giunta Regionale eserciterà il potere sostitutivo previsto dall'art.21 della legge 11 giugno 1971, n.426.

Art.9

Disposizioni finanziarie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 è istituito il seguente capitolo di spesa:

-Cap. con denominazione "concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" .....£. 400.000.000

Art.10

Al bilancio dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

IN aumento

-Cap. con la denominazione "concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" ..... L.400.000.000.

In diminuzione

-Cap. -Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali

soppresso

Art.8

Poteri sostitutivi

Qualora entro i termini previsti dal precedente art.6 i Comuni interessati non abbiano deliberato di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, il Presidente della Giunta Regionale eserciterà il potere sostitutivo previsto dall'art.21 della legge 11 giugno 1971, n.426.

Art.9

Disposizioni finanziarie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 è istituito il seguente capitolo di spesa:

-Cap 08102 con la denominazione "concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" ..... L.400.000.000

Al bilancio dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

-Cap. 08102 "Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" ..... L.400.000.000

In diminuzione

-Cap. 16204 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in

./.

segue art. 10

in corso di adozione-Contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita-.....L.400.000.000.

Art. 11

La spesa autorizzata e non impegnata nell'esercizio di riferimento potrà essere impegnata nell'esercizio successivo a norma dell'art. 20, ultimo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La presente legge è limitata al triennio 1981/1983.

Per gli anni 1982 e 1983 l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

segue art. 9

corso di adozione-Contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita"-.....L.400.000.000

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

Art. 10

SOPPRESSO

Art. 11

SOPPRESSO